



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE**

Il Tribunale ordinario di Roma, in persona del giudice designato, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 83006 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018, promossa da:

Cerenza Raffaele, in proprio e nella qualità di presidente della **Associazione degli iscritti alla Democrazia Cristiana del 1993**, e **De Simoni Franco**, in proprio e nella qualità di vice presidente della Associazione degli iscritti alla Democrazia Cristiana del 1993, elettivamente domiciliati in Roma, via Nizza n. 63 presso lo studio del loro difensore, avv. Marco Croce, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione,

Attori

nei confronti di

Grassi Renato, in proprio e nella qualità di segretario politico dell'associazione Democrazia Cristiana, elettivamente domiciliato in Roma, viale dei Colli Portuensi n. 57 presso lo studio dell'avv. Fabio Cipriani, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,

Convenuto

Fontana Angelo Giovanni, in proprio e nella qualità di presidente del **Consiglio nazionale della associazione Democrazia Cristiana**, elettivamente domiciliato in Roma, via Guglielmo Calderini n. 88 presso lo studio dell'avv. Gaia Mazzone, e rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ravera, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,

Convenuto

Troisi Nicola,

Convenuto contumace;

nonché

Luciani Nino, in proprio e nella qualità di legale rappresentante del partito **Democrazia Cristiana**, domiciliato digitalmente all'indirizzo PEC studiolegalecinnirella@pec.ordineavvocaticatania.it relativo al proprio difensore, avv. Carmelo Cinnirella, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di intervento,

Terzo intervenuto

Democrazia Cristiana, in persona del segretario amministrativo, Cerenza Raffaele, e del segretario politico, De Simoni Franco, rappresentata dagli avv. Schiano, Laurenzi e Vetere

Terza intervenuta

Conclusioni delle parti:

Per gli attori: *<Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Roma adito, respinta ogni contraria deduzione, argomentazione e istanza, definitivamente giudicando, per le ragioni in fatto e in diritto esplicitate nell'atto di citazione introduttivo ovvero, comunque, per tutte quelle che risulteranno di legge e di giustizia, dichiarare la nullità ovvero, in ogni caso, l'invalidità e/o l'inefficacia di tutti gli atti, ivi compresi quelli preparatori, nonché di ogni atto, verbale, deliberazione adottati dalla e nella "assemblea denominata Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana" del 13.14/10.2018 e nella "assemblea denominata Consiglio Nazionale" del 27.10.2108 e di tutte le connesse, pretese, definizioni e qualifiche derivatene, dai signori Renato Grassi ed altri in riferimento alla "Democrazia Cristiana" storica, nonché di qualsiasi situazione o qualificazione giuridica loro eventualmente e pretesamente derivante dalle deliberazioni e verbalizzazioni delle dette "assemblee" in riferimento alla "Democrazia Cristiana", inibendo agli stessi per le rispettive funzioni gli illeciti comportamenti in essere già compiuti e da compiere ed in particolare l'apertura o la tenuta di conti correnti, la raccolta di fondi per il tesseramento 2018-2019 ed ogni altro provvedimento idoneo anche in relazione alle scadenze elettorali, alle liste, alle candidature ecc.*

Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del presente procedimento>.

Per il Grassi: *< [...] 1. pregiudizialmente, insiste per la già chiesta cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma II, e conseguente dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 c.p.c., III comma, in seguito alla mancata rinnovazione della notifica dell'atto di citazione al convenuto sig. TROISI Nicola nel "termine perentorio al 10/7/2019" concesso dal precedente Giudice all'udienza del 26 marzo 2019, che invero non risulta a tutt'oggi essere stata ritualmente eseguita dagli attori, previa, ove necessaria, la rimessione della causa sul ruolo;*
2. in subordine in rito, al fine di evitare il rischio di contrasto tra sentenze e, in prospettiva, tra giudicati, data la particolare importanza del giudizio, reitera l'istanza di sospensione della presente

causa ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della causa preventivamente incardinata dai medesimi attori e con il patrocinio del medesimo difensore contro il sig. GRASSI Renato e altri, avente come contenuto accertamenti presupposti a quelli oggetto del presente giudizio inerenti la carenza di legittimazione processuale degli odierni attori, pendente avanti alla medesima XVI Sezione del Tribunale di Roma, Giudice dott. Paolo GOGGI, recante il n. R.G. 26813/17, trattenuta in decisione all'udienza in trattazione scritta dell'8 febbraio 2022 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., o in alternativa chiede di rimettere sul ruolo la presente causa con udienza sufficientemente lontana da consentire di conoscere l'esito di quella causa preventivamente incardinata e dal contenuto pregiudizialmente rilevante;

3. in ulteriore subordine in rito, insiste per la rimessione della causa sul ruolo per la doverosa concessione dei tre termini ex art. 183 c.p.c., IV comma, pur tempestivamente richiesti dal precedente difensore, sul presupposto che "È nulla la sentenza che abbia deciso la domanda nel merito senza che sia stata concessa alla parte la possibilità di formulare le proprie richieste istruttorie, in conseguenza dell'omesso riconoscimento del termine per la produzione di documenti e l'indicazione di nuovi mezzi di prova, di cui all'art. 184 c.p.c., nella formulazione introdotta con la l. n. 534 del 1995, trattandosi di un termine non rimesso alla discrezionalità del giudice ma conseguente automaticamente alla rituale richiesta della parte" (Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 23314 del 27 settembre 2018), al fine di precisare ritualmente le domande e conclusioni e di svolgere istanze istruttorie;

4. nel merito, insiste per il rigetto di ogni domanda attrice confermando la validità della convocazione dell'assemblea del 13-14/10/2018 e del 27/10/2018 della Democrazia Cristiana storica nonché di tutti gli atti preparatori e assembleari e delle deliberazioni adottate; rigettare e comunque dichiarare inammissibile ogni domanda formulata dagli attori nell'atto di intervento ex art. 105 c.p.c.

5. con vittoria delle spese di lite>.

Per il Fontana: *<Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta così giudicare:*

Accertare il difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto Avv. Giovanni Angelo Fontana e, per l'effetto, condannare gli attori – anche in solido fra loro - al pagamento delle competenze e spese di giustizia oltre al rimborso 15% spese generali e accessori di legge>.

Per l'interventore Luciani: *"aderisce alle eccezioni e difese svolte dal procuratore e difensore della stessa parte, siccome incaricato dal Presidente del C.N. a cui è subentrato il prof. Luciani".*

Per il partito della Democrazia Cristiana, intervenuto

“Oltre all'accoglimento delle domande degli attori affinché venga statuito e definitivamente accertato – anche a tutela dei diritti ed interessi della interveniente Democrazia Cristiana - che tutte le operazioni ex adverso compiute sono illegittime, e che inoltre venga stabilito da codesto Ill.mo Tribunale di Roma che nessuna altra iniziativa volta a costituire un'ulteriore “Democrazia Cristiana” -proprio per il carattere aperto della detta assemblea del 12.10.2019 - possa essere legittimamente intrapresa o realizzata da altri soggetti od organizzazioni, con l'affermazione che l'appartenenza e l'uso del nome “Democrazia Cristiana”, nonché la titolarità e l'uso del simbolo dello Scudo Crociato con la scritta Libertas debbano essere inibiti a soggetti diversi dall'odierna comparente”.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento di quale sia – dopo la dissoluzione, nel 1992, del partito “storico” della Democrazia Cristiana- l'associazione che ne costituisce la naturale e legittima prosecuzione e che, di conseguenza, è titolare del diritto a continuare ad utilizzarne il nome ed il contrassegno (il cd. “scudo crociato”).

A tale fine, quindi, con atto di citazione del 6.12.2018, Cerenza Raffaele e De Simoni Franco, in proprio e nelle rispettive qualità di presidente e di vice presidente della “Associazione degli iscritti alla Democrazia Cristiana del 1993”, che -secondo la loro prospettazione- costituirebbe la naturale e legittima prosecuzione del partito “storico” della Democrazia Cristiana, hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Roma Lisi Raffaele, Grassi Renato, Fontana Giovanni e Troisi Nicola: ed hanno impugnato gli atti relativi al “Congresso della Democrazia Cristiana”, che s'era svolto nei giorni 13 e 14.10.2018, e gli atti relativi al successivo Consiglio Nazionale, tenutosi il 27.10.2018.

Hanno lamentato che nel corso di quelle adunanze s'era proceduto, tra l'altro, alla nomina del Lisi a presidente dell'assemblea, alla modifica dello statuto ed alla ratifica della nomina del segretario politico (nella persona del Grassi), del segretario amministrativo (nella persona del Troisi) e del presidente del consiglio nazionale (nella persona del Fontana).

La domanda si fonda sul rilievo che, secondo gli attori, a mezzo di un precedente giudizio, conclusosi con sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 25999\2010, sarebbe stato accertato che l'ultimo tesseramento valido -per essere stato eseguito nel rispetto delle previsioni contenute nello statuto- del partito storico della Democrazia Cristiana (DC), era stato eseguito nel 1993; che erano invece invalidi i tesseramenti successivi, peraltro eseguiti sulla scorta di autodichiarazioni (di essere stati iscritti al partito nel 1992) di nessuna valenza probatoria; che i tesserati del 1993, dunque, avevano eletto essi attori alle cariche di presidente e di vice presidente; che era invece invalido il Congresso della DC che s'era tenuto il 13 e 14\10\2018, così

come il successivo Consiglio nazionale del 27\10\2018, posto che vi avevano partecipato soggetti che non risultavano iscritti alla DC.

Per cui le doglianze degli attori si articolavano nella:

- violazione degli artt. 2, 3, 20, 71, 72 e 73 dello Statuto D.C., nonché degli artt. 20 c.c. e 8 disp. att. c.c. per l'irrituale convocazione del Congresso nazionale, avvenuta in mancanza di avviso e senza che venisse approvato il regolamento, oltre che sulla base di un elenco predisposto da Nino Luciani, già oggetto di autonoma impugnativa da parte degli attori, a mezzo di altro giudizio tuttora pendente;
- violazione degli artt. 2, 4, 10, 11, 71, 136 dello Statuto D.C. anche con riferimento agli artt. 20-21 c.c. e 8 disp. att. c.c., sotto il profilo della partecipazione alle suddette assemblee di alcuni iscritti al Partito del 1992, i quali non sarebbero stati legittimati a partecipare essendo decaduti dalla qualifica di associati, non avendo rinnovato l'iscrizione nell'anno 1993, così come stabilito con l'anzidetta sentenza della Suprema Corte n. 25999/2010, che aveva stabilito che l'ultimo tesseramento valido s'era tenuto nel 1993.

I convenuti Fontana e Lisi hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, il primo rappresentando che la carica di presidente del Consiglio nazionale della DC aveva valore solo interno al partito, ma la legittimazione a rappresentarlo spettava al Troisi, che ne era il segretario amministrativo; e comunque, da quella carica esso Fontana s'era poi dimesso in data 28.07.2020: per cui in sua vece era stato nominato presidente Luciani Nino, che è perciò intervenuto nel giudizio, in proprio e nella qualità ed ha chiesto a sua volta il rigetto della domanda.

Il Lisi ha speso difese analoghe, facendo rilevare che la propria attività s'era limitata alla semplice presidenza dell'assemblea che s'era tenuta il 13 ed il 14.10.2018; per cui all'udienza del 18.02.2020, stante la non opposizione delle altre parti, è stato pure estromesso dal giudizio.

Tale provvedimento, benché sia stato assunto con la forma dell'ordinanza, ha natura di sentenza, definitiva e parziale, posto che, nell'estromettere il Lisi dal giudizio, ha definito il relativo rapporto processuale, statuendo anche sulle inerenti spese processuali.

Il Luciani è intervenuto nel processo quale nuovo presidente del Consiglio nazionale della DC, nominato in sostituzione del dimissionario Fontana, ed ha fatto proprie le difese di quello.

Il Grassi ha chiesto, preliminarmente, la sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., per la pendenza di altro procedimento avente carattere pregiudiziale; mentre nel merito ha eccepito a sua volta il difetto di legittimazione degli attori, nel senso che l'essere iscritti alla "Democrazia Cristiana del 1993" non equivaleva ad essere iscritti alla D.C., che è associazione diversa ed autonoma.

Al Troisi non risulta essere mai stato notificato l'atto di citazione in giudizio, per cui il relativo rapporto processuale non si è mai validamente costituito; l'omissione, tuttavia, non pregiudica lo

svolgimento del giudizio, dal momento che non si verte in una fattispecie di litisconsorzio necessario, ed i singoli rapporti processuali restano autonomi.

E per gli stessi motivi la mancata notifica al Troisi non comporta neppure l'estinzione del processo, invece invocata dal Grassi.

Nel giudizio è infine intervenuto il partito della Democrazia Cristiana, nelle persone degli stessi Cerenza e De Simoni, nelle rispettive qualità di segretario amministrativo e di segretario politico.

A seguito di quell'intervento, tuttavia, gli attori hanno rinunciato alla domanda, ed hanno chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, sul duplice rilievo che l'assemblea degli associati alla D.C., tenutasi il 12.10.2019, aveva già dichiarato la nullità del Congresso che s'era tenuto in data 13 e 14.10.2018, con la conseguente nullità di tutti atti approvati in quella sede; ed inoltre, in data 12.09.2020 s'era tenuto il XIX Congresso della DC, all'esito del quale il De Simoni, per quanto detto, era stato eletto segretario politico, ed il Cerenza segretario amministrativo.

Sulla scorta di tali istanze, dunque, l'istanza di sospensione del processo è stata respinta, e la causa è stata trattenuta in decisione.

Ciò premesso in fatto, occorre considerare che il Cereza e del De Simoni hanno rinunciato alla domanda e che tale rinuncia si fonda sul rilievo che l'assemblea della DC, tenutasi il 12.10.2019, ha già dichiarato la nullità del Congresso che s'era tenuto il 13 ed il 14\10\2018, con la conseguente nullità delle inerenti delibere e di quelle che sono state poi assunte nel corso del successivo Consiglio nazionale, tenutosi il 27\10\2018.

In conclusione, quindi, è cessata la materia del contendere, posto che i convenuti, dal canto loro, si sono limitati a chiedere il rigetto della domanda, senza avanzare domande riconvenzionali.

Soltanto la D.C. ha avanzato una domanda ulteriore, chiedendo al Tribunale di stabilire *“che nessuna altra iniziativa volta a costituire un'ulteriore “Democrazia Cristiana” -proprio per il carattere aperto della detta assemblea del 12.10.2019 - possa essere legittimamente intrapresa o realizzata da altri soggetti od organizzazioni, con l'affermazione che l'appartenenza e l'uso del nome “Democrazia Cristiana”, nonché la titolarità e l'uso del simbolo dello Scudo Crociato con la scritta Libertas debbano essere inibiti a soggetti diversi dall'odierna comparsa”*.

Ma una domanda siffatta sottende, a sua volta, che sia stata raggiunta la prova del fatto che l'associazione intervenuta nel giudizio costituisca la legittima prosecuzione della D.C. “storica”, secondo le regole dettate dallo statuto e dal Codice civile in materia di associazioni non riconosciute.

Prova che nella specie è mancata, posto che non sono stati allegati gli atti dell'assemblea tenutasi il 12.10.2019; e neppure è stata fornita la prova del fatto che quell'assemblea è stata convocata da soggetti a ciò legittimati, e che le delibere sono state assunte nel rispetto delle norme di legge e di statuto.

Quanto alle spese, l'esame solo parziale e sommario del merito ne giustifica la compensazione, posto che rinuncia agli atti ha consentito di superare eccezioni di carattere dirimente, quali quelle di difetto di legittimazione, attiva e passiva.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Cerenza Raffaele e De Simoni Franco, nelle anzidette qualità, nei confronti di Grassi Renato, Fontana Angelo Giovanni e Troisi Nicola, con l'intervento di Luciani Nino e del partito della Democrazia Cristiana, così provvede:

- dichiara cessata la materia del contendere;
- rigetta la domanda proposta dalla Democrazia Cristiana;
- compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma il 30/08/2022.

il Giudice
dott. Stefano Iannaccone